***DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ALBO DEI GIUDICI POPOLARI***

***DELLA CORTE DI ASSISE E DELLA CORTE DI ASSISE D’APPELLO***

La domanda va presentata dal 1° aprile al 31 luglio degli anni dispari. *Legge 10 aprile 1951 n. 287*

***Al Sindaco del Comune di Oria***

***Ufficio Elettorale***

***PEC: protocollo.comune.oria@pec.rupar.puglia.it***

Il/la sottoscritto/a nato/a a il residente a Oria in Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

n. di professione \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pec/email tel/cell. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 L. 10/04/1951, n. 287 e s.m.i.

C H I E D E

di essere iscritto negli elenchi dei Giudici Popolari di:

# CORTE DI ASSISE

 **CORTE DI ASSISE D’APPELLO**

**consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità,**

# DICHIARA

1. di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali di codesto Comune;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana;
3. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 12 della L. 287/1951 (**\***)
4. di avere un’età compresa tra 30 e 65 anni;
5. di essere in possesso del titolo di studio di:

 **licenza media** *(necessaria per l’iscrizione negli elenchi dei Giudici di Corte di Assise);*

 **diploma di maturità** *(necessaria per l’iscrizione negli elenchi dei Giudici di Corte di Assise d’Appello);*

conseguito in data presso

con sede in ;

**Informativa ai sensi del Regolamento UE 679/2016:**

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

ALLEGA: ***fotocopia del documento di identità; fotocopia del titolo di studio.***

Oria, / /2025

(data) **IL RICHIEDENTE**

**(\*)** INCOMPATIBILITÀ CON L’UFFICIO DI GIUDICE POPOLARE*(art. 12 legge n. 287 del 10 aprile 1951):*

**Non possono assumere l’ufficio di giudice popolare**:

1. i magistrati e in generale i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
2. gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
3. i Ministri di qualsiasi culto e i religiosi d’ogni Ordine e Congregazione.